

Pensioni, Ape Sociale sino al 31 dicembre 2026

L'Inps aggiorna l'applicativo per la presentazione delle domande dopo la proroga contenuta nella legge di bilancio 2026. Invariate le platee dei beneficiari e le finestre temporali per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 14 gennaio 2026)



Via libera dell'Inps alla presentazione delle istanze di accesso all'[ape sociale](#) sino al **31 dicembre 2026**. Lo rende noto lo stesso Istituto di previdenza nel **messaggio n. 128/2026** in cui spiega di aver riaperto la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale dopo la proroga contenuta nell'articolo 1, co. 162 della legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026). Lo strumento, come noto, consiste in una sorta di assegno di accompagnamento alla [pensione di vecchiaia](#) erogato in favore delle categorie sociali più deboli a partire dai **63 anni e 5 mesi**. Sarebbe scaduto il 31 dicembre 2025 ma con la modifica operata dalla Finanziaria viene esteso di ulteriori 12 mesi includendo così anche coloro che maturano i requisiti tra il **1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026**.

Le platee

Non ci sono modifiche per quanto riguarda le platee degli aventi diritto. Che restano, pertanto, le quattro attualmente note:

- a) lavoratori dipendenti in [stato di disoccupazione](#) che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata;
- b) invalidi con una invalidità civile riconosciuta di almeno al 74%;
- c) caregivers;
- d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. [mansioni gravose](#).

Per effetto della modifica lo strumento sarà a disposizione dei lavoratori - nei predetti profili di tutela - che maturano tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026 l'età anagrafica di **63 anni e 5 mesi** unitamente a **30 anni di contributi** (36 per i lavoratori gravosi); per le madri il requisito contributivo resta abbattuto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (pertanto a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 anni di contributi).

Categorie beneficiarie dell'Ape sociale		
Profilo di tutela		Requisiti
A	Disoccupati con esaurimento integrale della prestazione di disoccupazione spettante	63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi
B	Invalidi civili >= 74%	63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi
C	Caregivers	63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi
D	Lavoratori Dipendenti impiegati in attività particolarmente difficilose e rischiose	63 anni e 5 mesi di età e 36 anni di contributi
D	di cui: operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini; ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2); conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3)	63 anni e 5 mesi di età e 32 anni di contributi

PensioniOggi.it

Come accennato l'ape sociale garantisce un sostegno pari all'importo lordo mensile della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500 euro al mese per 12 mensilità annue. L'assegno cesserà al compimento dell'[età pensionabile](#) cioè sino al raggiungimento dei **67 anni di età** (**67 anni ed un mese dal 1° gennaio 2027, 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028**), quando cioè l'assicurato sarà traghettato in pensione di vecchiaia. Al fine del perfezionamento del requisito contributivo di 30 o 36 anni gli assicurati possono avvalersi anche del [cumulo dei periodi assicurativi](#). E' possibile cioè sommare la contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dell'Inps (con esclusione della sola contribuzione presente nelle [casse professionali](#)).

Niente cumulo

Sino al 2023 l'ape sociale è stata cumulabile con i redditi da lavoro dipendente sino ad un massimo di 8.000€ annui (4.800€ in caso di lavoro autonomo). I redditi sotto tale soglia erano irrilevanti e non determinavano la sospensione, decadenza o decurtazione della prestazione. Quelli sopra la soglia comportavano la decadenza dalla prestazione ed il recupero dell'indennità percepita nell'interno anno di superamento del limite reddituale.

Dal 2024 l'articolo 1, co. 137 della legge n. 213/2024 ha stabilito la regola della piena **incumulabilità** del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da **lavoro autonomo occasionale** entro un massimo di 5mila euro annui lordi. I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare la **ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo**, nonché l'avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Le istanze

Per ottenere la prestazione gli interessati devono presentare una apposita istanza all'Inps per la **verifica delle condizioni**. Ebbene l'Istituto comunica di aver reso disponibile il servizio di acquisizione delle istanze tramite il portale istituzionale. Per farlo è sufficiente accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0 o eIDAS, e seguire il percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all'area tematica” > “Certificati” > “Verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale”. In alternativa è possibile avvalersi dell'assistenza gratuita di un patronato di fiducia.

L'Istanza può essere presentata sia dai soggetti che vengono a trovarsi nelle condizioni che legittimano l'accesso alla prestazione nel **corso del 2026** sia da coloro che hanno perfezionato i **requisiti negli anni precedenti**, stante il permanere degli stessi, e che **non hanno provveduto a inoltrare la relativa domanda**.

Anche quest'anno ci saranno tre finestre: 1) dal **1 ° gennaio al 31 marzo** (istanza tempestiva); 2) dal **1 ° aprile al 15 Luglio**; 3) dal **16 Luglio al 30 novembre** (istanza tardiva). Come di consueto resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall'Inps esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie. L'Inps ribadisce che, per non perdere i ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare, contestualmente, anche la **domanda di APE sociale**.